

Repertorio n.

COMUNE DI POSTUA
PROVINCIA DI VERCELLI

CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO

Tra i signori Don Alberto Albertazzi, residente in Crevacuore, Parroco della Parrocchia Beata Vergine Assunta, con sede in Postua, via Roma, 2 CF. 82006070021 (di seguito comodante), e il Comune di Postua, con sede in Postua in Cappella n. 2 C.F. 82001530029 in persona del responsabile del Servizio Tecnico Sig. Giovanni Rasino, nato a Pomigliano d'Arco (NA) il 22/07/1971, residente in Serravalle in Via G. Torchio n.10 C.F: RSNNGNN71L22G812P a quanto infra autorizzato ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (di seguito comodatario), giusta delibera Giunta Comunale n. 07 del 01/03/2022 , si conviene e si stipula quanto segue:

- 1) il comodante concede in comodato d'uso gratuito al comodatario, che accetta, l'immobile censito al Fg.19 particella A sito in Via Cappella ,4 per adibirlo a locale di uso culturale .
- 2) La durata del presente contratto è stabilita in anni dieci, con decorrenza dal dalla data di sottoscrizione del presente contratto. Il comodatario alla scadenza del termine pattuito, si obbliga alla restituzione dell'immobile in oggetto al comodante, fatto salvo accordo di rinnovo fra le parti.
- 3) Tutte le spese del presente atto, oneri di registrazione compresi, sono a carico del comodatario.

- 4) Al momento della sottoscrizione del presente contratto, il comodatario dichiara di aver visionato l'immobile e di averne accertato l'idoneità dello stesso all'uso determinato dalle parti.
- 5) Salvo il consenso scritto da parte del comodante, è fatto espresso divieto al comodatario di cedere il presente contratto. E' inoltre vietato al comodatario di servirsi dell'immobile per uso diverso da quello determinato dalle parti. La violazione dei divieti di cui sopra, comporterà la risoluzione ipso jure del presente contratto ed il diritto comodante di richiedere l'immediato rilascio dell'immobile, oltre al risarcimento del danno.
- 6) L'esecuzione di lavori in contrasto con le vigenti norme urbanistico edilizie produrranno ipso jure la risoluzione del contratto per fatto e colpa del comodatario. Il silenzio o l'acquiescenza del comodante rispetto ad un mutamento d'uso, a lavori non autorizzati, alla cessione del contratto, che eventualmente avvengano, non ne importano implicita accettazione, ma avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del comodatario.
- 7) Il comodatario garantisce il comodante contro i danni che a questo possono derivare da fatto, omissione o colpa, propri, o di terzi in genere e lo solleva da ogni responsabilità nei confronti propri e di terzi per eventuali danni derivanti dall'immobile in oggetto. A tal fine il comodatario dovrà procedere alla stipula di idonea polizza assicurativa a garanzia dei rischi derivanti dall'uso dell'immobile oggetto del presente atto;
- 8) Il comodatario è costituito custode dell'immobile de quo ed è direttamente ed esclusivamente responsabile verso il comodante ed i terzi per danni.

- 9) Tutte le clausole di cui ai punti che precedono, discusse anteriormente alla sottoscrizione del contratto sono valide ed efficaci tra le parti ;
- 10) Per quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente contratto si applicheranno le norme del Codice Civile e le altre leggi vigenti in materia di comodato.
- 11) A pena di nullità, qualunque altra modifica al presente contratto dovrà essere inderogabilmente approvata con atto scritto e sottoscritto da entrambe le parti.
- 12) Per ogni controversia sorgente dal presente contratto è competente il Foro dove il comodante ha il proprio domicilio.

Postula li

IL COMODANTE

IL COMODATARIO

Visto per la repertoriatura:

IL SEGRETARIO COMUNALE

